

Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 53

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).

(BURC n. 298 del 23 dicembre 2022)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 16 della [l.r. 9/2018](#))

1. All'articolo 16 della [legge regionale 26 aprile 2018, n. 9](#) (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le sale da gioco, le sale scommesse degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e delle rivendite di generi di monopolio in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente, osservano la chiusura dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e dalle ore 24:00 alle ore 09:00. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.";
 - b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole ", commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 6";
 - c) ai commi 4, 5 e 8 le parole ", commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 6";
 - d) il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018.";
 - e) il comma 14 è abrogato.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio 2023.